

## Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

### Regolamento sulla disciplina per l'erogazione di contributi e sovvenzioni

#### Preambolo

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno, nel pieno rispetto delle proprie prerogative istituzionali, è da sempre impegnato nell'organizzazione di iniziative ed attività di natura culturale, idonee a favorire e promuovere progetti di legalità, nonché di diffusione dell'educazione giuridica e del ruolo dell'Avvocatura all'interno della società.

#### Capo I - Disposizioni generali

##### Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina: a) l'erogazione di contributi e sovvenzioni per l'organizzazione di iniziative rispondenti alle finalità istituzionali; b) la co-organizzazione con soggetti esterni nonché la concessione agli stessi dell'utilizzo del logo e la concessione del patrocinio del Consiglio per tutte le iniziative rispondenti alle sue finalità istituzionali
2. Ai fini del presente Regolamento s'intendono per «iniziative» tutti gli eventi e le manifestazioni destinati al coinvolgimento pubblico, diretto, fisico e personale degli iscritti all'Ordine e dei loro congiunti, di studenti universitari e di semplici cittadini. A titolo esemplificativo, si qualificano quali «iniziative» ai sensi del presente Regolamento: i convegni, i congressi, i seminari, le tavole rotonde, i corsi, gli eventi, le altre manifestazioni assimilabili d'interesse forense, le visite guidate e culturali, l'organizzazione o la partecipazione a spettacoli e/o manifestazioni sportive a carattere prevalentemente benefico che coinvolgano in via esclusiva, o prevalente, gli iscritti all'Ordine o i loro congiunti.
3. Ai fini del presente Regolamento s'intendono per:
  - a) «contributi»: le erogazioni in denaro o in altre utilità volte alla parziale copertura dei costi dell'iniziativa in misura comunque non superiore al 50% degli stessi; tuttavia, con propria e motivata deliberazione, il Consiglio dell'Ordine può elevare la misura del predetto contributo;
  - b) «sovvenzioni»: le erogazioni in denaro o in altre utilità volte alla totale copertura dei costi dell'iniziativa e riservate esclusivamente, salvo motivata deliberazione del Consiglio



dell'Ordine, alle iniziative aventi come prevalenti le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente Regolamento.

4. Non sono applicabili le disposizioni del presente Regolamento alle iniziative promosse e/o organizzate direttamente dal Consiglio dell'Ordine.

## **Capo II Erogazione di contributi e sovvenzioni e concessione del patrocinio e del logo dell'Ordine**

### **Art. 2 (Rispondenza alle finalità dell'Ordine)**

1. Si intendono rispondenti alle finalità dell'Ordine le iniziative che abbiano per scopo esclusivo o comunque prevalente: a) la diffusione della conoscenza della professione forense e delle modalità di accesso alla medesima, nonché della funzione sociale e costituzionale dell'Avvocato; b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico; c) finalità di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti all'Ordine.

2. Il Consiglio dell'Ordine, con propria motivata deliberazione, può ritenere rispondenti alle finalità dell'Ordine anche iniziative che abbiano oggetti diversi da quelli di cui al precedente capoverso.

### **Art.3 (Soggetti legittimati alla richiesta, prescrizioni e divieti)**

1. Le richieste di contributo e le domande di contribuzione possono essere presentate da:  
1. Istituzioni ed associazioni forensi maggiormente rappresentative sul piano nazionale e loro articolazioni locali, unioni distrettuali e regionali;  
3. Ordini professionali, Associazioni forensi mandamentali del Circondario, società e/o associazioni di avvocati, per manifestazioni d'interesse forense organizzate a fini non lucrativi;  
4. Enti pubblici, enti privati, società legalmente costituite, associazioni, comitati, organismi rappresentativi d'interessi diffusi per manifestazioni di rilevante interesse forense.
2. Tutte le iniziative devono essere prive di finalità di lucro o di promozione commerciale. E' ammesso, ove preventivamente comunicato e per il solo ripianamento dei costi, il coinvolgimento di sponsor privati e che essi siano comunque conformi al decoro dell'Ordine e dei suoi iscritti secondo la prudente valutazione del Consiglio dell'Ordine.





**Art. 4 (Contributi e sovvenzioni - istanza)**

1. L'erogazione di contributi e sovvenzioni per le iniziative di cui agli articoli precedenti è rimessa in via esclusiva ad una preventiva deliberazione del Consiglio dell'Ordine che si pronuncia su apposita istanza scritta degli organizzatori dell'iniziativa stessa, redatta in conformità al presente Regolamento, che dovrà contenere le seguenti informazioni, corredate da eventuale documentazione ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'iniziativa: 1) la dettagliata descrizione dell'interesse forense dell'iniziativa per la quale si richiede la concessione del contributo; 2) l'illustrazione della rilevanza locale, distrettuale, nazionale ovvero internazionale dell'iniziativa, con indicazione delle modalità di svolgimento e dei relatori; 3) il programma, anche provvisorio, dell'iniziativa e, se del caso, il contenuto e il rilievo; 4) l'impegno a riservare almeno un intervento nella manifestazione al Presidente del Consiglio o ad un suo delegato; 5) il bilancio preventivo delle spese e delle eventuali entrate preventivabili dell'iniziativa, con specifica indicazione degli oneri a carico dei soggetti partecipanti; 6) l'eventuale apporto a carico del soggetto proponente l'iniziativa; 7) l'eventuale apporto a carico di soggetti diversi, con l'illustrazione della loro natura, finalità ed ambito d'azione; 8) la quantificazione e giustificazione del contributo richiesto; 9) la sede (con specifica indicazione del numero dei posti previsto) e la data di svolgimento dell'iniziativa; 10) l'eventuale richiesta di patrocinio da parte del Consiglio.
2. La sottoscrizione dell'istanza ha valore di assunzione della responsabilità sulla veridicità, correttezza e attualità del suo contenuto; si applicano alle istanze le disposizioni, anche di tipo sanzionatorio, previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.
3. Per una medesima iniziativa è possibile presentare una sola istanza; istanze temporalmente successive relative alla medesima iniziativa, ancorché sottoscritte da soggetti fisicamente diversi, s'intendono sostitutive delle precedenti, anche nel caso in cui l'oggetto dell'iniziativa sia parzialmente modificato in senso ampliativo o riduttivo.
4. Ai sensi del precedente art. 1, comma 3, lett. b) la sovvenzione è riservata esclusivamente, salvo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, alle iniziative aventi le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del presente Regolamento e, sempre salva motivata deliberazione



del Consiglio dell'Ordine, non può avere, per ciascuna iniziativa, ammontare superiore a euro 2500,00

5. Per ciascuna iniziativa per la quale è ammessa la concessione di un contributo, l'ammontare del contributo stesso non può essere superiore al 50% dei costi preventivati risultanti dal quadro economico allegato all'istanza e comunque non può essere superiore a euro 2.000,00. Nel caso di presentazione da parte di soggetti diversi di più istanze, aventi il medesimo oggetto e/o oggetto simile, ovvero di iniziative aventi le medesime caratteristiche ovvero promosse o organizzate dall'Ordine direttamente o a mezzo dei propri progetti o commissioni consiliari da svolgersi in situazioni di contemporaneità ovvero di prossimità temporale, intesa come svolgimento programmato nel medesimo mese, l'importo del contributo massimo erogabile pari a euro 2.000,00 è proporzionalmente ridotto.

6. L'erogazione dei contributi e delle sovvenzioni successivi da parte del medesimo soggetto avviene a consuntivo subordinatamente all'approvazione, ai sensi del successivo comma 9, della relazione prevista dal medesimo comma.

7. Ciascuna istanza è esaminata dal Consiglio dell'Ordine nella prima adunanza utile successiva alla sua presentazione del Consiglio dell'Ordine anche via PEC, o al massimo in quella seguente, ove non ci fossero tempi tecnici per l'istruttoria.

8. La richiesta è assegnata dal Presidente del Consiglio ad un consigliere per l'istruttoria ed è sottoposta al Consiglio con una relazione, anche verbale, del Consigliere istruttore con riferimento ai criteri di cui sopra, nonché con l'assenso del Consigliere Tesoriere ai fini della capienza dell'apposito capitolo di bilancio.

9. Il Consiglio dell'Ordine si pronuncia sulla proposta come da comma precedente, avuto riguardo anche ad iniziative di oggetto identico o simile presentate da altri soggetti e/o promosse, ovvero organizzate dall'Ordine direttamente o a mezzo dei propri progetti o commissioni consiliari. La deliberazione conclusiva del procedimento può accogliere, ovvero respingere, ovvero ancora ridurre l'ammontare del contributo o della sovvenzione richiesti, dal momento che la quantificazione di essi è lasciato al libero apprezzamento del Consiglio e, con la presentazione della istanza, il richiedente dichiara di essere edotto di tale circostanza. Con la medesima deliberazione il Consiglio dell'Ordine, in ragione del contenuto del quadro





economico allegato all'istanza, può determinare di sostituire il contributo con la messa a disposizione di locali e/o di personale del Consiglio dell'Ordine, ovvero con la fruizione di servizi da parte di soggetti terzi già direttamente convenzionati con il Consiglio dell'Ordine.

10. Le deliberazioni sulle istanze sono comunicate agli interessati a cura della Segreteria dell'Ordine, anche a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nell'istanza. In caso di rigetto gli interessati, entro 10 giorni dalla ricezione, possono presentare al Consiglio dell'Ordine, in risposta alla predetta comunicazione, anche a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni che sono prontamente esaminate dal Consiglio.

11. Al fine di consentire la valutazione di conformità dell'iniziativa da parte del Consiglio dell'Ordine e la susseguente autorizzazione del Consigliere Tesoriere all'erogazione dei contributi e delle sovvenzioni in conformità alle istanze favorevolmente valutate, il soggetto organizzatore è tenuto a presentare, anche a mezzo PEC, entro 10 giorni dall'espletamento dell'iniziativa, apposita «relazione finale» sottoscritta dall'interessato. La mancata presentazione senza giustificato motivo della relazione finale nel termine predetto comporta la difformità dell'iniziativa, con le conseguenze previste dall'art. 6 del presente Regolamento. Il Consiglio, nella prima adunanza utile o in quella successiva, si pronuncia con propria deliberazione, su proposta congiunta del Consigliere Tesoriere e del Consigliere coordinatore del progetto o della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa. La valutazione di difformità sospende l'erogazione del contributo o della sovvenzione. La relativa deliberazione è comunicata agli interessati da parte del Consigliere Segretario, anche a mezzo PEC. In caso di valutazione di non conformità, gli interessati, entro 10 giorni dalla ricezione, possono presentare eventuali controdeduzioni al Consiglio dell'Ordine anche a mezzo PEC. Nella prima adunanza utile o in quella successiva, il Consiglio, esaminate, su proposta del Consigliere Tesoriere e del Consigliere coordinatore del progetto o della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa, le eventuali controdeduzioni dell'interessato, si pronuncia definitivamente e, salvo che non ricorrano gli estremi per l'avvio di azione disciplinare nei confronti degli organizzatori, dispone ai sensi del successivo art. 6 del presente Regolamento.



12. Tutti i contributi e le sovvenzioni erogati sono soggetti a pubblicità obbligatoria, a cura del Consigliere Segretario, sul portale telematico del Consiglio dell'Ordine nell'apposita sezione «Amministrazione trasparente». Nella medesima finalità di trasparenza i predetti contributi e sovvenzioni sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da attuarsi mediante applicazione dei limiti di legge all'uso del denaro contante e utilizzazione di appositi conti correnti bancari o postali nei quali viene versato il contributo o la sovvenzione concessi dall'Ordine e dai quali il beneficiario è destinato ad attingere in via esclusiva per far fronte alle spese oggetto di contributo o di sovvenzione.

#### **Art. 5 (Concessione del logo e patrocinio dell'Ordine)**

1. L'uso del logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa, il patrocinio dell'Ordine medesimo.

2. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con l'erogazione di eventuali contributi o sovvenzioni.

3. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente previa istanza dell'interessato, redatta in conformità al presente Regolamento.

Per il procedimento di concessione si applica, in quanto compatibile, l'art. 4 del presente Regolamento, intendendosi sufficiente per l'adozione della relativa deliberazione, la sola proposta del Consigliere delegato o della commissione consiliare alla cui materia si ascrive l'iniziativa per la quale è richiesta la concessione. In tutte le forme di comunicazione con i terzi e negli strumenti pubblicitari del seguente comma 4, la concessione del patrocinio dell'Ordine deve essere resa nota esclusivamente con la dicitura «con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno», con esclusione di altre espressioni.

4. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è ottenuta la concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine devono essere conformi al bozzetto, ove necessario policromo, allegato in formato A4 all'istanza. Nei medesimi strumenti pubblicitari è consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti o Istituzioni





Pubbliche, a condizione che tale circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti. E' ammessa la citazione di eventuali sponsor, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario, con caratteri di minore evidenza rispetto al patrocinio e al logo dell'Ordine.

5. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine stesso. Su istanza dell'interessato, e compatibilmente con altre iniziative da espletarsi in contemporanea con quella oggetto dell'istanza, possono essere concessi in uso temporaneo, per il tempo strettamente necessario all'iniziativa e all'installazione e rimozione dei materiali utilizzati per l'iniziativa stessa, locali posti sotto la diretta disponibilità dell'Ordine.

6. Entro 10 giorni dall'espletamento dell'iniziativa il soggetto organizzatore è tenuto a presentare, anche a mezzo PEC, del Consiglio dell'Ordine, apposita relazione finale sottoscritta dall'interessato. Si applica il procedimento previsto dall'art. 4, comma 9 del presente Regolamento intendendosi sufficiente, per l'adozione della relativa deliberazione, la sola proposta del Consigliere delegato. In caso di valutazione di difformità, fermo quanto previsto al successivo art. 6, l'eventuale indebita fruizione di utilità concesse ai sensi del precedente comma 5 è ristorata all'Ordine in modo forfettario con il versamento alla Cassa dell'Ordine, entro 10 giorni dalla richiesta, della somma di euro 5.000,00, oltre l'eventuale maggiore danno arrecato all'ente.

7. La concessione del logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata all'iniziativa patrocinata, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

#### **Art. 6 (Difformità delle iniziative)**

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano difformi le iniziative: a) per le quali, senza giustificato motivo, non sia stata presentata la relazione finale prevista dagli artt. 4, comma 11 e 5, comma 6 del presente Regolamento; b) attuate in violazione delle prescrizioni e dei divieti indicati all'art. 3 del presente Regolamento; c) attuate in grave violazione delle deliberazioni



del Consiglio dell'Ordine conseguenti alle relative istanze; d) attuate in violazione del decoro della professione forense e del prestigio dell'avvocatura, secondo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

2. La difformità deve essere valutata rispetto al complesso dell'iniziativa e non con esclusivo riferimento a singoli e circoscritti comportamenti individuali degli organizzatori e/o dei partecipanti ovvero di soggetti terzi eventualmente coinvolti i quali, ricorrendone i presupposti, possono formare oggetto di azione, all'occorrenza anche di tipo disciplinare, su iniziativa del Consiglio dell'Ordine.

3. Salvo il promovimento di azione disciplinare verso gli organizzatori di iniziative difformi ai sensi del precedente comma 1 e l'ulteriore risarcimento dei danni, anche d'immagine, arrecati all'Ordine, i soggetti che, ancorché beneficiari di contributi o della concessione del logo o del patrocinio dell'Ordine, abbiano posto in essere iniziative difformi, come tale valutate con motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine, decadono da qualsiasi beneficio economico (contributo o sovvenzione) concesso e, in caso di erogazione diretta di utilità da parte dell'Ordine ai sensi del precedente art. 4, comma 11, ultima parte del presente Regolamento, sono tenuti a rifondere le utilità indebitamente fruite in misura pari all'importo indicato nei quadri economici allegati alle relative istanze. Il versamento deve avvenire alla Cassa dell'Ordine, entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Consiglio.

4. Agli organizzatori di iniziative difformi o comunque realizzate in violazione del presente Regolamento è inoltre precluso l'accesso a contributi o sovvenzioni per cinque anni successivi.

### Capo III (Entrata in vigore e disciplina transitoria)

#### Art. 7 (Entrata in vigore e disciplina transitoria)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione definitiva da parte del Consiglio e si applica soltanto ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione.

Approvato nelle sedute del 14/12/2010

Il Consigliere Segretario  
(Avv. Valerio Iorio)



IL PRESIDENTE

(Avv. Silverio Sica)

